

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPIS, BELLAVISTA, CHIOSTERGI, DONATI, JERVOLINO MARIA,
GIACCHERO, GIOLITTI, GIORDANI, MONTINI, NITTI**

Seduta del 21 luglio 1950

**Denuncia dei beni, diritti ed interessi dei cittadini italiani
nei territori sui quali l'Italia è stata privata della sovranità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cittadini italiani, residenti nei territori sui quali, per effetto del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947, l'Italia è stata privata della sovranità, da lungo tempo attendono di essere indennizzati per la perdita dei beni, diritti ed interessi che essi possedevano nei detti territori.

Con appositi provvedimenti o disegni di legge il Parlamento ha già provveduto o sta provvedendo ad indennizzare i cittadini italiani che, per effetto del trattato di pace (articoli 74 e 79) hanno perduto i beni che possedevano all'estero. Dalla Tunisia, al Brasile, alla Romania, Bulgaria, Ungheria, ecc., tutte queste pendenze sono ormai avviate verso il loro definitivo regolamento, anche se è da lamentare una certa ingiustificata disparità di criteri, mentre nulla è stato ancora fatto per quanto si riferisce ai territori ceduti, o sui quali, comunque, abbiamo dovuto rinunciare alla sovranità, per effetto del trattato di pace.

In verità la situazione in questi territori appare più complessa per il diverso titolo sul quale il diritto all'indennizzo deriva, ma è proprio per evitare sperequazioni che sarebbero assolutamente ingiuste ed ingiustificabili che l'unità proposta di legge è stata elaborata e viene sottoposta al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Il criterio fondamentale è, come si è detto, di evitare sperequazioni nella misura degli

indennizzi per beni che siano stati distrutti, saccheggianti o siano andati, comunque, perduti per fatti di guerra, o connessi con le operazioni di guerra, o che siano stati confiscati in conto delle riparazioni imposte all'Italia dal trattato di pace.

In sostanza si vuole evitare che il cittadino italiano che possedeva dei beni in Etiopia od in territorio ceduto alla Jugoslavia e che li abbia perduti per fatto di guerra, sia indennizzato di tale perdita con criterio diverso ed immensamente più sfavorevole di quello adottato nei confronti di un altro cittadino, residente nello stesso luogo, e che abbia perduto i propri beni non già per fatto di guerra, ma per confisca in conto riparazioni.

D'altro canto un censimento dei beni, diritti ed interessi, di cui siano titolari i cittadini italiani nei territori sui quali l'Italia, per effetto del trattato di pace non ha più la sovranità, sarà un elemento utile e forse necessario nelle trattative che il Governo italiano dovrà condurre con i paesi interessati e sembra equo che tale censimento abbia per base i valori che beni, diritti ed interessi avevano ed avrebbero avuto al momento dell'entrata in vigore del trattato di pace, e cioè al settembre 1947, non solo perché ci si avvicina al criterio già adottato per i beni italiani confiscati in Tunisia, ma perché sembra necessario che la liquidazione degli indennizzi si basi sostanzialmente su questo criterio di valutazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani — persone fisiche o giuridiche — titolari di beni, diritti ed interessi nei territori sui quali l'Italia è stata privata della sovranità in conseguenza del trattato di pace, approvato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, debbono, entro il 31 dicembre 1950, fare denuncia al Ministero del tesoro e al Ministero dell'Africa Italiana per l'Etiopia e le ex colonie italiane, escluso il territorio della Somalia affidato in amministrazione fiduciaria all'Italia, di quei beni, diritti ed interessi che siano danneggiati o distrutti per un qualsiasi fatto di guerra o comunque connesso con le operazioni di guerra, e le situazioni particolari determinate dalle stesse o che siano stati sequestrati, confiscati, liquidati o comunque requisiti o presi ai sensi degli articoli 74, 76 e 79 del trattato di pace, precisando il valore che i beni stessi avevano nel settembre 1947.

Qualora tutta, o parte della documentazione sia stata allegata a precedente domanda per risarcimento di danni di guerra; gli interessati dovranno farvi riferimento, notificando agli uffici competenti l'aggiornamento dei valori alla data di cui al precedente capoverso.

ART. 2.

È conferita delega al Governo di emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per eseguire tutti gli accertamenti possibili in merito alle denunce di cui all'articolo 1 e per procedere alla liquidazione e corrispondenza di un indennizzo che non potrà essere inferiore al 70 per cento del valore accertato che i beni, diritti ed interessi avevano nel settembre 1947.

Le somme già pagate per gli stessi beni a titolo di risarcimento di danni di guerra dovranno essere dedotte dall'ammontare di queste liquidazioni.

ART. 3.

La determinazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, una per il Ministero del tesoro ed una per il Ministero dell'Africa Italiana, nominate con decreti dei rispettivi Ministri

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di concerto con quello per gli affari esteri, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al terzo, e delle quali, in ogni caso, dovranno far parte almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa Italiana.

ART. 4.

I Ministri del tesoro e dell'Africa Italiana con propri decreti provvederanno alla emanazione di norme di attuazione della presente legge.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'Africa Italiana, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni di cui al precedente articolo 3.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere a tutte le spese necessarie per l'esecuzione della presente legge con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio del Ministero dell'Africa Italiana, traendo i fondi necessari dagli stessi capitoli di cui al precedente capoverso.